

Codice A1817A

D.D. 12 settembre 2016, n. 2365

**Torrente Agogna - Comune di Caltignaga (NO). Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica del torrente Agogna in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del metanodotto Bellingazo-Torino DN650 (26").**  
**Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale - Torino.**

PREMESSO CHE

- In data 14/07/2016 la Società SNAM Rete Gas S.p.a, Distretto Nord-Occidentale con sede in Corso Taranto n.61/A – 10154 Torino, nella persona del Responsabile Ing. Giuseppe Dimilta, ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica con opere di manutenzione straordinaria a protezione dell'attraversamento in subalveo del metanodotto linea Bellinzago-Torino DN650 (26") della Rete SNAM, del Torrente Agogna in Comune di Caltignaga (NO);
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Piero Calvi, e Geol. Gianni Bernardo in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;
- L'istanza, unitamente agli elaborati progettuali, non è stata oggetto di pubblicazione in quanto trattasi di opere di interesse pubblico di manutenzione straordinaria necessarie alla difesa, protezione e miglioramento della sicurezza delle condotte esistenti di distribuzione del Gas naturale;
- È necessario, procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 57 del Regio Decreto n.523 del 25 luglio 1904, in quanto la stessa potrebbe influire sul regime del corso d'acqua;
- In data 11.08.2016 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Agogna.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto la LR n.23/2008;
- vista la DGR n.24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n.523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n.112/1998;
- visto l'art. 59 della LR n.44/2000;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la LR n.37/2006 e s.m.i..

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Soc. SNAM Rete Gas s.p.a., con sede in Corso Taranto n.61/A – 10154 Torino ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al

richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito secondo le vigenti norme di legge in materia;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- prima dell'inizio dei lavori in alveo e comunque con congruo anticipo, la Società SNAM Rete Gas S.p.a dovrà contattare la Provincia di Novara, Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca Parchi GEV, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Ing. Giovanni ERCOLE)